

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)
PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 – AGOSTO 2015
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL
SETTORE PULIZIA DEL VENETO**

Il giorno 25 settembre 2014, presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre - Venezia, tra:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE del Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal presidente di categoria Stefano Rampazzo con l'assistenza del Segretario regionale Patrizio Morettin, del responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e di Oscar Rigoni funzionario del settore stesso;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal presidente di categoria Renato Moro, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin, dal responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Franco Storer, con l'assistenza del Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti.

e

la **FILCAMS-CGIL** del Veneto, rappresentata dal Segretario Regionale Filice Adriano e dalla Segretaria Regionale Margherita Grigolato;

la **FISASCAT-CISL** del Veneto rappresentata dalla Segretaria Regionale Maurizia Rizzo e dal sig. Giancarlo Pegoraro;

la **UILTRASPORTI-UIL** del Veneto rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro e dal Segretario Regionale Umberto Zerbini;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto che

1. il punto 3), lett. a) dell'Ipotesi di strumento negoziale transitorio del 20 gennaio 2012 istituisce l'Elemento Economico Territoriale (EET con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento luglio 2013-giugno 2014, con periodo di erogazione settembre 2014 / agosto 2015;-
2. - che il medesimo articolo prevede per l' erogazione dell' EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;-

3. della nuova normativa relativa all'applicazione della detassazione delle retribuzioni premiali come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013 (in GU n.75 del 29.3.2013), dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro nr. 15/2013 illustrativa dei contenuti del DPCM soprarichiamato, dalla circolare Agenzia Entrate nr. 11/E del 30/04/2013 e dal DPCM del 19 febbraio 2014 (in GU n. 98 del 29 aprile 2014).-

Le parti verificato (dati Ebav) :

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo di riferimento (luglio 2013 – giugno 2014) è aumentato del + 0,4% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (luglio 2012-giugno 2013);
- che il numero dei lavoratori nel periodo di riferimento (luglio 2013 – giugno 2014) è incrementato del + 1,3% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (luglio 2012 – giugno 2013);
- che due dei tre parametri essendo positivi rendono superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo di riferimento;

concordano quanto segue:

1. a far data dal **1° SETTEMBRE 2014 e fino al 31 AGOSTO 2015** sarà erogato per le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati ed operai) purché in forza nel settore per almeno 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento (luglio 2013 – giugno 2014) l' EET seguente:
- 2.

| LIVELLI | Quota EET mensile dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015 | Quota EET oraria dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015 |
|----------|---|--|
| 1° | 31,39 | 0,18145 |
| 2° | 26,73 | 0,15451 |
| 3° Super | 25,30 | 0,14624 |
| 3° | 23,50 | 0,13584 |
| 4° | 21,00 | 0,12139 |
| 5° | 19,55 | 0,11301 |
| 6° | 17,94 | 0,10370 |

2. Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del **70%** dell'importo spettante all'operaio di livello **5°** (13,685 €/mensile; 0,07910 €/orario), a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 7 (sette) mesi nel periodo di riferimento (luglio 2013 – giugno 2014).-

3) L'EET viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso.-

4) L'elemento economico territoriale (EET) regionale non sarà comunque erogato nelle aziende che:

-abbiano effettuato più di 150 ore medie di sospensione per mancanza di lavoro per lavoratore (anche con intervento di altri ammortizzatori sociali) nel periodo di riferimento (luglio 2013 – giugno 2014)

e che nel contempo

-al 31 dicembre 2013 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2012.-

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

5. Per quanto non esplicitamente richiamato si applica quanto previsto dal punto 3), lett. a) dell'ipotesi di strumento negoziale del 20 gennaio 2012.

6 - Il presente verbale sarà depositato, per puro scrupolo di completezza, entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso la DTL competente per territorio (Venezia).

7 - Autodichiarazione di conformita' ex art. 3, DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014:

Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013 e del DPCM 29.4.2014 che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce adempimento amministrativo dell'Intesa regionale del 20/01/2012 già depositata presso la DTL di Venezia in data 27/01/2012, ed è conforme alle disposizioni dei DPCM soprarichiamati ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014 e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014.-

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

FILCAMS-CGIL Veneto

FISASCAT-CISL Veneto

UILTRASPORTI-UIL Veneto